



REPUBBLICA ITALIANA **123/2021**

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Il Giudice Unico delle pensioni

Consigliere Giuseppe di Pietro

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 123/2021

nel giudizio di pensione, iscritto al n. 22552 del registro di segreteria,
proposto da:

C. G., nato a omissis in data omissis, rappresentato e difeso giusta
procura in atti dall'avv. Carmelo Cosentino e dall'avv. Eleonora
Mingrone, presso il cui studio, sito a Catanzaro in via M. Iannelli n. 9,
è elettivamente domiciliato, con indirizzi PEC
carmelo.cosentino@pec.it e mingrone.eleonora@pec.it, indicati ai fini
delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.;

ricorrente

Contro

l'I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede a
Roma in via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale
rappresentante *pro – tempore*, rappresentato e difeso giusta procura
in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Angela Maria
Laganà, dall'avv. Giacinto Greco e dall'avv. Francesco Muscari
Tomaioli, elettivamente domiciliato a Catanzaro in via T. Campanella

n. 11, presso la sede dell'Avvocatura INPS;

resistente

Il 12 aprile 2021, la causa è stata presa in esame allo stato degli atti e senza discussione orale, ai sensi del comma 5 dell'art. 85 del D. L. n. 18/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 27/2020 e poi dal D. L. n. 28/2020, dapprima prorogato *ex lege* n. 126/2020 fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e, successivamente, fino al 31 luglio 2021 (art. 6, comma 2, del D. L. n. 44/2021).

F A T T O

Con ricorso ritualmente notificato, C. G. ha convenuto in giudizio l'INPS – gestione ex INPDAP, per ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità “spondiloartrosi cervicale con protrusione discale da C2 a C7”, “emispasmo del 7° nervo cranico di destra” ed “ipertensione arteriosa con danno d'organo”, a decorrere dalla data del collocamento in quiescenza, con la conseguente attribuzione della pensione privilegiata e delle somme spettanti a questo titolo dalla presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi e rivalutazione e con vittoria di spese.

A sostegno della domanda, ha riferito d'aver prestato servizio nel Corpo della Guardia di Finanza e di essere stato posto in congedo nel 2012.

Con nota prot. n. 47268/16 del 30.1.2016, richiedeva la concessione della pensione privilegiata in relazione ad una serie di patologie, ma il Comitato di verifica per le cause di servizio riconosceva la sussistenza

del nesso di causalità unicamente per l'infermità "spondiloartrosi lombare con *bulging* di L4 – L5, a lieve incidenza funzionale, senza segni clinici di radicolopatia periferica".

Pertanto, l'INPS rigettava la domanda in merito alle rimanenti patologie, con provvedimento del 30.1.2020.

Il provvedimento sarebbe illegittimo, in quanto ai fini del riconoscimento dell'incidenza dei fatti di servizio sull'insorgenza o sull'aggravamento di una patologia sarebbe sufficiente che il servizio costituisca anche soltanto una concausa necessaria e preponderante, mancando la quale il fatto patologico non si sarebbe verificato, ovvero avrebbe avuto una diversa evoluzione.

Nel caso di specie, le patologie in contestazione soddisferebbero i principali criteri medico – legali in tema di nesso causale e di seriazione fenomenica, mentre dovrebbero essere del tutto escluse altre cause concomitanti.

Infatti, a parere dei procuratori, il periziando avrebbe prestato servizio "con otto periodi in località e con mansioni diverse"; sullo sviluppo delle malattie, avrebbero inciso fattori ambientali, posturali, climatici e traumatici, oltre che lo stress lavorativo, anche perché egli si sarebbe trovato in uno "stato anteriore di perfetta normalità", "prima dell'instaurarsi dell'attività professionale".

Il ricorrente ha concluso, pertanto, per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ai fini della pensione privilegiata, delle infermità "spondiloartrosi cervicale con protrusione discale da C2 a C7", "emispasmo del 7° nervo cranico di destra" ed "ipertensione

arteriosa con danno d'organo", con la conseguente concessione della pensione privilegiata a decorrere dalla data della presentazione della domanda e con la rideterminazione del trattamento pensionistico in godimento, oltre interessi e rivalutazione e con vittoria di spese.

L'INPS, costituendosi in giudizio, ha dedotto che il provvedimento di rigetto sarebbe basato sulle valutazioni medico – legali del Comitato di verifica per le cause di servizio, che atterrebbero alla sfera della discrezionalità tecnica e si tradurrebbero in un parere obbligatorio e vincolante, insuscettibile di sindacato da parte dell'amministrazione attiva.

Nel merito, ha ribadito la correttezza del parere del Comitato, deducendo che le valutazioni tecniche sarebbero state operate tenendo conto di tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio, che avrebbero portato ad escludere la configurabilità di qualsivoglia nesso causale tra le patologie indicate in ricorso e i precedenti di servizio. Infatti, non sarebbe sufficiente il mero manifestarsi di una malattia invalidante durante la prestazione del servizio, ma sarebbe necessaria la comprovata esistenza di un concreto nesso eziologico fra le situazioni specifiche, a cui il soggetto possa essere stato esposto per assolvere agli obblighi di servizio, e l'insorgenza o l'aggravamento dell'infermità.

Ha concluso, pertanto, per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso, col favore delle spese di lite. In via subordinata, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici, afferenti al periodo antecedente al 1° maggio 2016.

Con ordinanza del 14 settembre 2020, è stata disposta l'acquisizione del parere del Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti, reso in data 26.3.2020.

Il 12 aprile 2021, la causa è stata presa in esame allo stato degli atti e senza discussione orale, ai sensi del comma 5 dell'art. 85 del D. L. n. 18/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 27/2020 e poi dal D. L. n. 28/2020, dapprima prorogato *ex lege* n. 126/2020 fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e, successivamente, fino al 31 luglio 2021 (art. 6, comma 2, del D. L. n. 44/2021).

DIRITTO

Il ricorso ha ad oggetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità "spondiloartrosi cervicale con protrusione discale da C2 a C7", "emispasmo del 7° nervo cranico di destra" ed "ipertensione arteriosa con danno d'organo", con la conseguente concessione della pensione privilegiata ed il pagamento dei ratei arretrati, a far data dalla presentazione della domanda amministrativa (del 30.1.2016). La domanda è di mero accertamento e non di condanna, in quanto non viene richiesta *expressis verbis* la condanna dell'INPS al pagamento delle differenze sui ratei arretrati, ma soltanto la rideterminazione del trattamento pensionistico.

Avuto riguardo al tenore della domanda, non è fondata l'eccezione di prescrizione dei ratei pensionistici afferenti al periodo antecedente al 1° maggio 2016, sollevata dall'INPS, non essendo certamente decorso il termine quinquennale tra la richiesta proposta in via amministrativa e

il deposito del ricorso giurisdizionale.

Nel merito, la domanda è parzialmente fondata.

Com'è noto, il trattamento pensionistico privilegiato può essere concesso a condizione che i "fatti di servizio" siano stati la causa unica della menomazione dell'integrità psico – fisica, ovvero abbiano svolto un ruolo concausale nel suo decorso evolutivo (art. 64 DPR n. 1092 del 1973).

La previsione legislativa non introduce il criterio dell'equivalenza causale, ma riconosce, nel rispetto del principio della causalità adeguata, soltanto quelle concause che si presentino come efficienti e determinanti. Il servizio, pertanto, deve portare ad un *quid novi* e ad un *quid pluris* rispetto alle normali cause di insorgenza e di progressione dell'infermità e non soltanto costituirne l'occasione, soprattutto qualora vi sia una tendenziale sovrapposibilità dei fattori eziologici professionali con quelli della vita comune e/o di origine genetica.

L'onere della prova, a carico del ricorrente, può essere assolto secondo le consuete regole civili (art. 2697 cod. civ.), in mancanza di norme che attribuiscono rilievo alle presunzioni.

Nel caso in esame, il Comitato di verifica ha escluso la dipendenza da causa di servizio delle infermità "spondiloartrosi cervicale con protrusione discale da C2 a C7", "emispasmo del 7° nervo cranico di destra" ed "ipertensione arteriosa con danno d'organo", riconoscendo la sussistenza del nesso di causalità unicamente per la "spondiloartrosi lombare con bulging di L4 – L5, a lieve incidenza funzionale, senza segni clinici di radicolopatia periferica".

A suo parere, infatti, la “spondiloartrosi cervicale con protrusione discale da C2 a C7” costituirebbe una “infermità dovuta a fatti dismetabolico – degenerativi a livello delle articolazioni intervertebrali, associati ad usura dei dischi cartilaginei intervertebrali”; si tratterebbe di processi artrosici “prevalentemente sintomo del fisiologico invecchiamento, talvolta precoce, delle strutture articolari”.

Per altro verso, la patologia “emispatismo del 7° nervo cranico di destra” non potrebbe essere ascrivibile a fatti di servizio, in quanto “non risultano sussistere nel tipo di prestazioni di lavoro rese disagi e strapazzi di particolare intensità, né elementi di eccezionale gravità, che abbiano potuto prevalere sui fattori individuali”.

Da ultimo, quanto alla “ipertensione arteriosa con danno d’organo”, si tratterebbe di “affezione frequentemente di natura primitiva, insorgente sovente in individui con familiarità ipertensiva, per probabile errore genetico e conseguente alterazione della pompa del sodio a livello della membrana cellulare, favorita da fattori individuali spesso legati ad abitudini di vita del soggetto”, mentre “nessun ruolo” potrebbe essere attribuito ai fatti di servizio, “tenuto conto anche delle modalità di svolgimento e dei disagi descritti negli atti”.

In merito alla seconda ed alla terza patologia, le conclusioni del Comitato di verifica trovano conferma nel parere reso dal Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti, pienamente condivisibile perché immune da vizi logici e giuridici e basato sull’analisi e sulla valutazione del servizio concretamente prestato dal ricorrente, in relazione al quale non sono stati nemmeno dedotti e provati specifici

fatti di servizio di particolare rilevanza.

A parere del Collegio, infatti, l'infermità "emispasmo del 7° nervo cranico di destra" è "una sindrome da iperattività patologica del VII nervo cranico, caratterizzata da contrazioni involontarie, parossistiche dei muscoli della metà del viso", correlata ad una "ipereccitabilità del nervo, dovuta ad un'irritazione del nucleo o del nervo lungo il suo decorso", a sua volta derivante da un conflitto neurovascolare o da una lesione patologica di altra natura (neoplastica, infiammatoria, e così via). Nessuna delle cause, però, può trovare "una valida correlazione causale con il servizio prestato".

In merito alla "ipertensione arteriosa con danno d'organo", il Collegio ha attestato che si tratta di "una costante elevazione dei valori di pressione (soprattutto diastolica) al di sopra del *range* minimo di normalità", ad etiopatogenesi multifattoriale, che riconosce "quali fattori di rischio cause eredo - costituzionali, dismetaboliche, abitudini voluttuarie /stili di vita". Vi può concorrere anche lo stress, ma solo qualora sia "uno stato emotivo di allerta costante e perdurante nel tempo, generalmente correlato a prestazioni professionali caratterizzate da un carico di responsabilità", assenti nel caso in esame.

Ne consegue che, sotto questi profili, la domanda non potrà che essere rigettata.

Il ricorso dev'essere invece accolto in relazione all'infermità "spondiloartrosi cervicale con protrusione discale da C2 a C7", in quanto, come evidenziato dal Collegio Medico Legale, gli eventi

valutati positivamente per la patologia artrosica “spondiloartrosi lombare con *bulging* di L4 – L5, a lieve incidenza funzionale, senza segni clinici di radicolopatia periferica”, riconosciuta dal Comitato di verifica come ascrivibile a fatti di servizio, incidono anche sulla “evoluzione peggiorativa del fisiologico fenomeno di cui era preda il tratto cervicale, *trattandosi di stesso apparato in continuità anatomica con il segmento lombare*”.

La patologia dev’essere ascritta alla tabella B. “Ne deriva per cumulo, quale unico complesso morboso con l’infermità “spondiloartrosi lombare con protrusione discale in L3-L4 ed L5, ad incidenza funzionale medio lieve”, un trattamento pensionistico di 8^a categoria tab. A T.U. 915/78, a vita a decorrere dal congedo (2.7.2012)”.

Ne consegue che, in accoglimento parziale della domanda, dev’essere attribuita la pensione privilegiata in favore del ricorrente in relazione all’infermità “spondiloartrosi cervicale con protrusione discale da C2 a C7”, con il conseguente pagamento delle differenze sui ratei arretrati a far data dalla domanda del 30.1.2016, come richiesto nel *petitum* del ricorso, maggiorati degli interessi legali e, solo per l’ipotesi e per i periodi in cui l’indice di svalutazione vi dovesse essere superiore, anche della rivalutazione monetaria (v. Sezioni Riunite della Corte dei conti, sent. n. 6/2008/QM; *ex plurimis*, v. altresì SS.RR., sent. n. 10/2002/QM; Sez. III App., sent. n. 79/2015; Sez. II App., sent. n. 888/2017).

Per cumulo con l’infermità “spondiloartrosi lombare con protrusione discale in L3-L4 ed L5, ad incidenza funzionale medio lieve”, il

trattamento pensionistico è quello di 8^a categoria tab. A del T.U. n. 915/78.

Avuto riguardo alla soccombenza reciproca, dev'essere disposta l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

Da ultimo, si ritiene che, ai sensi del comma 11 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 101/2018, applicabile a far data dal 19.9.2018, i dati relativi allo stato di salute del ricorrente non possano essere pubblicati, anche in caso di inserimento della presente sentenza nella banca dati della Corte dei conti, o comunque di diffusione via *web*.

Infatti, la norma prevede che le disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003, aventi ad oggetto il trattamento dei dati genetici, biometrici o relativi alla salute, continuino a trovare applicazione, in quanto compatibili con il Regolamento UE 216/79, sino all'introduzione delle corrispondenti misure di garanzia di cui all'art. 2 *septies* del codice in materia di protezione dei dati personali, come introdotto dall'art. 2, comma 1 lett. e), del D. Lgs. n. 101/2018.

Ne consegue che, in virtù del rinvio operato dal comma 11 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 101/2018, i dati relativi allo stato di salute non possano mai essere diffusi, come già previsto dal comma 8 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 196/2003, indipendentemente dall'apposita istanza dell'interessato (Cass., sent. n. 10510/2016 del 20.5.2016). Pertanto, le generalità del ricorrente dovranno essere oscurate e non potranno essere rese pubbliche nelle banche dati o in caso di diffusione anche via *web*, con qualsivoglia altra modalità, della presente sentenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia promossa da C. G. contro l’I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro – tempore*;

ACCOGLIE PARZIALMENTE

il ricorso e, per l’effetto, accerta e dichiara che il ricorrente ha diritto alla concessione della pensione privilegiata in relazione all’infermità “spondiloartrosi cervicale con protrusione discale da C2 a C7”, ascrivibile all’ottava categoria della tabella A per cumulo con l’infermità “spondiloartrosi lombare con protrusione discale in L3-L4 ed L5, ad incidenza funzionale medio lieve”, a far data dalla presentazione della domanda, con la conseguente rideterminazione del trattamento pensionistico ed il pagamento delle differenze sui ratei arretrati, maggiorati degli emolumenti accessori calcolati come in parte motiva.

Rigetta per il resto.

Compensa interamente le spese di lite fra le parti.

Dispone che le generalità del ricorrente siano oscurate e non siano rese pubbliche nelle banche dati, o in caso di diffusione anche via *web*, con qualsivoglia altra modalità, della presente sentenza.

Così deciso, ai sensi del comma 5 dell’art. 85 del D. L. n. 18/2020, nella camera di consiglio in data 12 aprile 2021.

IL GIUDICE

f. to Giuseppe di Pietro

Depositato in Segreteria il 12/04/2021

La Responsabile della Segreteria pensioni

f. to Dott.ssa Francesca Deni

In esecuzione del sopra riportato provvedimento, ai sensi dell'art.52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Catanzaro, 12 aprile 2021

Il Responsabile della segreteria giudizi pensionistici

f.to Dott.ssa Francesca Deni

CORTE DEI CONTI

SEGRETERIA SEZIONE GIURISIDIZIONALE

PER LA REGIONE CALABRIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE esistente presso questo Ufficio composta di n. 3 Fogli.

La sottoscritta dott.ssa Francesca Deni attesta, ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82, art.23 bis "copie informatiche di documenti informatici", che la presente copia digitale è tratta dall'originale informatico firmato digitalmente e conservato nel sistema documentale della Segreteria di questa Sezione giurisdizionale ed è conforme all'originale in tutte le sue componenti.

Catanzaro,12/4/2021

la Responsabile della segreteria giudizi pensionistici

f.to Dott.ssa Francesca Deni

